



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

*** * ***

Parere n. 253 del 17 maggio 2021

Progetto:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VIA</i></p> <p>Comune di Terracina – Canale Mortacino</p> <p>“Domanda di nuova concessione su beni demaniali concessi in scadenza”</p> <p>ID_VIP: 5086</p>
Proponenti:	<p>Sig. Mirabella Romeo e Bruni Luigi</p>

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) ed in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze reale del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

RICORDATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VIA* (c.d. “*screening*”):

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal il D. Lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
 - l’art. 5, recante “*definizioni*”, e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui “*si intende per*” m) *Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto*: “*La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto*”;

- l'art. 19, recante *‘Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA’*, e in particolare il comma 5, secondo cui *“L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi”* (comma 5);
- gli Allegati di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del D. Lgs. n. 104 del 2017 e in particolare All. IV-bis, recante *“Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19”* e All. V, recante *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19”*;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*;
- le Linee guida *“Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening”* (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) e, in generale, le Linee Guida Comunità Europea *“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”*;

RILEVATO che:

- con nota del 20/12/2019, acquisita al prot. n. 33373/DVA del 20/12/2019, è stata presentata dall'arch. Maura D'Onofrio, per conto dei soggetti concessionari in scadenza sig. Mirabella Romeo e Bruni Luigi domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/2006, relativamente alla *“Domanda di nuova concessione su beni demaniali concessi in scadenza da parte dei Sig. Mirabella Romeo e Bruni Luigi, e del Centro Nautico Laziale srl – Comune di Terracina – Canale Mortacino”*;
- con nota n. 48344/MATTM del 24/06/2020, la Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) ha comunicato di non poter dar luogo alla procedibilità dell'istanza, chiedendo di adempiere a specifiche richieste;
- con nota acquisita al prot. 39602/MATTM del 28/05/2020, i Proponenti hanno inviato nuova documentazione relativa al progetto di *“Domanda di nuova concessione su beni demaniali ‘concessione prot. 1889 del 14/01/2014’”* nel Canale Mortacino nel Comune di Terracina.
- i Proponenti, sempre attraverso l'Arch. D'Onofrio, con PEC acquisita al prot. n. 183/MATTM, hanno inviato ulteriore documentazione, tuttavia giudicata dalla Divisione

ancora insufficiente e tale da non far risultare le istanze procedibili (nota della Divisione n. 5196/MATTM del 20/01/2021);

- a seguito dell’ulteriore invio da parte dei Proponenti di altra documentazione con nota assunta al prot. n. 9623/MATTM dell’1/02/2021, la Divisione ha informato il Proponente, con propria nota n. 13467/MATTM del 9/02/2021 che *“la documentazione trasmessa in formato digitale non è predisposta secondo le Specifiche tecniche definite dallo scrivente Dicastero, non consentendo di dare seguito agli adempimenti in ordine alla pubblicazione sul portale web della scrivente Direzione, ai sensi del comma 2, art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e conseguentemente di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento”*; a tale comunicazione, i Proponenti hanno dato parziale riscontro con invio di ulteriore documentazione, con nota assunta al prot. n. 17269/MATTM del 18/02/2021;
- la Divisione, con nota prot. n. 30207/MATTM del 23/03/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/1464 in data 23/03/2021, ha provveduto a comunicare la procedibilità della domanda al Proponente stesso, alle Amministrazioni interessate e alla stessa Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione);
- ai sensi dell’art.19, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006, la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;
- ai sensi dell’art.19, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la Divisione, con nota prot. n. 30207/MATTM del 23/03/2021, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della documentazione;

DATO ATTO che la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in quanto il progetto proposto rientra nella categoria di modifica o estensione dei progetti elencati nell’allegato II nell’Allegato II bis del D. Lgs. 152/2006 alla lettera f) - *porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili*;

CONSIDERATO che la documentazione acquisita al fine di verificare se, nell’ambito del rinnovo della concessione demaniale da rinnovare n. 7582 del 2/02/2012 (Fascicolo OI-712/2006 e Fascicolo OI-2660/2016), concessionari sig. Mirabella Romeo e Bruni Luigi, possano determinarsi potenziali impatti ambientali significativi e negativi consiste in:

- Studio Preliminare Ambientale, redatto ai sensi del D. Lgs. 152/2006, datato 15/10/2019 (Codice Elaborato SPA);
- Relazione Tecnica illustrativa (codice elaborato di progetto All. 1);
- Servizio fotografico (codice elaborato di progetto All. 2);
- TAV_UNICA (codice elaborato di progetto All. 3);

EVIDENZIATO che lo Studio Preliminare Ambientale:

- è stato presentato allo scopo di valutare i possibili impatti ambientali derivanti dalla *“Domanda di nuova concessione su beni demaniali concessi in scadenza”* presentata da parte dell’arch. Maura D’Onofrio per conto dei concessionari Sig. Mirabella Romeo e Bruni Luigi e riguardante il Canale Mortacino, Comune di Terracina;

- ha quindi per oggetto la richiesta di **rinnovo** della concessione demaniale n. 7582 del 2/02/2012 (Fascicolo OI-712/2006 e Fascicolo OI-2660/2016 ai soli fini idraulici, **senza ulteriori opere**, relativa a porzioni di specchio acqueo e relativa sponda per ormeggio di imbarcazioni di diporto di lunghezza inferiore a 10 m. sul corso d'acqua demaniale di bonifica denominato “Canale Mortacino”;
- presenta la seguente articolazione: Premessa e Iter Pregresso, Descrizione del Progetto, Descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante; Descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente. Sono allegate la Relazione Tecnica illustrativa, un Servizio Fotografico delle aree interessate dalle concessioni demaniali e una Tavola Unica contenente gli stralci dei principali strumenti di pianificazione territoriale (CTR, PRG, PTPR, PAI), Catasto e planimetrie;

EVIDENZIATO altresì che:

- la verifica è effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato V della Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;
- gli esiti delle verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai criteri dell'Allegato V relativi alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione del progetto ed alle caratteristiche dell'impatto sono così sintetizzabili;

In ordine alla localizzazione del progetto e all'inquadramento urbanistico di base

- l'oggetto della richiesta riguarda il rinnovo di concessione ai fini idraulici di porzioni dello specchio acqueo del “Canale Mortacino” (Comune di Terracina), affluente del fiume “Portatore”, il cui bacino occupa una superficie di 37,9 km², con un reticolo totalmente artificiale, delimitato a nord-est dal Fiume Amaseno e a nord-ovest dalla migliara 57; il Canale “Portatore” ha foce a “Badino” nel Comune di Terracina (LT) e la confluenza del Canale Mortacino nel Portatore stesso dista circa 800 metri dalla foce;
- le opere realizzate, rientranti nella categoria di “opere idrauliche” previste dai R.R.D.D. 523/1904 e 368/1904, consistono nella realizzazione di aree destinate ad ormeggio di piccoli natanti da diporto fino a 10,0 m mediante realizzazione di palizzata in legno lungo tutta la sponda concessa; lungo la sponda sono realizzati degli “scivoli” verso la passerella per garantire l'accesso alle persone con ridotte capacità motorie ai sensi della L. 13/89;
- come riportato nei “Disciplinari” allegati alle Concessioni, le aree demaniali in concessione (distinte al N.C.T. al fg.199 e 201 con coordinate U.T.M. 33 NORD ED50) ricadono nell'ambito territoriale di competenza dell'autorità dei Bacini Regionali del Lazio in **area non sottoposta a pericolo di inondazione**, individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (**P.A.I.**) vigente, adottato dall'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 13.07.2009, avente carattere vincolante e valore di norma di Salvaguardia.
- sia il Canale Mortacino, che il Portatore sono caratterizzati quindi da numerosissimi pontili sui quali trovano ormeggio imbarcazioni di varie dimensioni, comprese barche di notevole grandezza ormeggiate sul tratto del Portatore vicino alla foce. La realizzazione dei pontili,

tra cui quelli di cui si richiede il rinnovo, ha permesso nel corso degli anni di qualificare un'area precedentemente oggetto di ormeggio incontrollato. Tutti i pontili sono realizzati secondo le medesime tipologie: ovvero pontili in legno costituiti da palizzate infisse nel terreno e passerelle pedonali di larghezza pari ad un metro. Le installazioni si integrano perfettamente nel paesaggio mantenendo inalterate le caratteristiche geomorfologiche delle sponde, le quali sono oggetto di continua cura e pulizia. I pontili e dunque il canale, grazie alle passerelle in legno, sono fruibili da tutti, comprese le persone con ridotte capacità motorie, grazie agli scivoli realizzati per la discesa e la risalita;

- oltre al Portatore e al Canale Mortacino, il litorale è già interessato da zone oggetto di Concessione per imbarcazioni di stesse di dimensioni e di dimensioni maggiori. Sono presenti in particolare concessioni e ormeggi lungo il Fiume Sisto (a confine tra il Comune di Terracina e quello di San Felice Circeo) e nel porto di Terracina, per pescherecci ed imbarcazioni di grandi dimensioni, anche per il collegamento con le isole Ponziane. Le dimensioni e la tipologia delle imbarcazioni ormeggiabili nei tratti richiesti in concessione sono del tutto irrilevanti rispetto alla tipologia e al numero di imbarcazioni già presenti nelle altre zone;
- nella Relazione Tecnica illustrativa sono svolte considerazioni (anche circa le potenzialità dell'intervento) che discendono dall'analisi dei luoghi e delle normative di settore, oltre che da un'analisi di compatibilità ambientale in riferimento agli strumenti di programmazione a livello Comunale, Provinciale e Regionale;

In ordine alle caratteristiche progettuali e all'utilizzazione delle risorse naturali

- il tratto oggetto di richiesta di rinnovo è tutto in sponda destra ed è costituito da pontile, ovvero palizzate in legno lungo la sponda con sovrastante passerella pedonale, e specchio acqueo antistante. Il tratto in oggetto è situato tra il ponticello che collega la Via Pontina alla Via Mortacino, fino al punto in cui la stessa SS148 incrocia il Canale con un sovrappasso;
- la scelta di pontili in legno, oltre che migliorare in generale le condizioni dell'argine, è dettata dai criteri mutuati dalla conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici in cui il significato di valorizzazione è definito fin dalle disposizioni generali: all'art. 6 è ribadita l'importanza nel Titolo II della Parte seconda (Beni culturali), dedicato alla "Fruizione e valorizzazione" e nel Titolo I e unico della Parte terza (Beni paesaggistici), ovvero "Tutela e valorizzazione". Per l'art. 6 "la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica". In questo senso l'installazione di pontili garantisce una maggiore e consapevole fruizione del bene pubblico, che è oltretutto oggetto di costante cura e manutenzione, oltre che costantemente sorvegliato. Le modalità stesse dell'intervento sono state rivolte a ottenere i migliori benefici possibili, garantendo la manutenzione stessa delle sponde. I pontili sono interamente realizzati in legno per garantire la continuità anche visiva del paesaggio e non sono in alcun modo alterate le sponde e le aree circostanti. I pontili sono realizzati in particolare con passerelle su pali infissi nel terreno a mezzo di battipali. Tutti questi interventi hanno consentito un miglioramento della programmabilità delle risorse idriche attraverso una fruizione più controllata del paesaggio, che esclude la possibilità di fenomeni abusivi con le relative nefaste conseguenze economico-ambientali;
- i custodi, addetti o gestori del pontile, sono in generale preposti a sensibilizzare i fruitori del pontile stesso al rispetto delle normative in tema di rifiuti (oli usati, carta e plastica, idrocarburi derivati da eventuali travasi di carburante, altri rifiuti) o di inquinamento e

disturbi ambientali (fumi/odori provenienti dai natanti a motore, rispetto dell'habitat naturale, manutenzione e pulizia);

- precedentemente al rilascio delle concessioni sono stati effettuati idonei studi idraulici considerando una portata di piena con tempo di ritorno di 200 e/o 500 anni ed allegate alle richieste di rinnovo sono presenti perizie giurate relative all'assenza di variazioni sostanziali delle concessioni in scadenza; dagli studi effettuati si evince che la presenza dei pontili non produce alcun effetto idraulico significativo;

In ordine alla tipologia e alle caratteristiche dell'impatto potenziale

CONSIDERATO E VALUTATO che, per quanto riguarda le componenti ambientali, come dichiarato dal Proponente nello Studio preliminare ambientale, “non si ritiene che i rinnovi delle concessioni stesse per l'occupazione di porzioni di specchio acqueo e delle relative sponde con i pontili in legno esistenti possano avere impatti rilevanti sull'ambiente, dove per impatto ambientale sono considerati tutti gli effetti significativi, diretti o indiretti, in riferimento ai fattori richiamati all'art. 5, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/06 come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 104/2017”; premesso quanto dichiarato dal Proponente, sono state comunque analizzate le componenti ambientali in base alla documentazione disponibile predisposta nello Studio stesso, come di seguito elencate:

Atmosfera e Rumore

- le emissioni dei motori dei natanti si ritengono trascurabili, anche in riferimento al tratto richiesto, caratterizzato dalla presenza della Strada Regionale 148 (via Mediana Vecchia) nella quale il traffico è molto intenso e con mezzi pesanti. Inoltre, è fatto rispettare il divieto di mantenere i natanti in moto oltre il tempo strettamente necessario alle manovre di attracco e salpaggio; i motori dei natanti dovranno essere mantenuti al minimo, onde evitare la produzione di rumori oltre i limiti di zona (Delibera del Consiglio Comunale n° 152-XX del 10.12.2009) o oltre i limiti del criterio differenziale; in accordo con l'art. 18 della L.R. 18/2001 sarà elaborato idoneo documento di valutazione di impatto acustico, qualora se ne ravveda la necessità. Le imbarcazioni saranno a quote inferiori all'argine, lo stesso fungerà dunque da barriera acustica. Come segnalato sopra, inoltre, non sono previste opere oltre a quelle già esistenti;

Acque superficiali, sotterranee e aspetti idraulici

- in ordine al fenomeno Piena del canale/esondazioni, agli atti delle procedure relative alle concessioni vi sono i pareri favorevoli del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino e sono altresì presenti le risultanze delle Istruttorie Tecniche redatte dall'Ufficio Opere Idrauliche. La possibile contaminazione dovuta ai natanti è legata unicamente alle fasi in cui sono accesi i motori e dunque molto limitate. Il tratto in concessione è limitrofo al Canale Portatore in cui la presenza di imbarcazioni di notevole dimensione rende assolutamente irrisorio l'eventuale contributo delle piccole imbarcazioni che ormeggiano nel tratto in oggetto;
- anche eventuali lavaggi degli scafi sono effettuati senza l'utilizzo di saponi o solventi, ovvero solamente con acqua dolce unicamente al fine di eliminare la salsedine dagli scafi, eventuali lavaggi più aggressivi sono vietati nelle acque del canale e potranno essere effettuati unicamente in appositi rimessaggi autorizzati;

Suolo, vegetazione e sottosuolo

- non si rileva consumo di suolo e, come dichiarato dai Proponenti, “le zone riparie del canale Mortacino, nei tratti in concessione, sono oggetto di costantemente manutenzione ad opera dei concessionari, che ne curano la vegetazione di tipo erbaceo esistente e le assicurano da fenomeni di abusivismo”. Inoltre, la manutenzione degli argini è effettuata con prodotti biologici e compatibili con l’ambiente. Le erbe infestanti vengono rimosse generalmente a mano in considerazione del fatto che le sponde presentano unicamente vegetazione di tipo erbaceo a ridosso della sede stradale. La vegetazione che caratterizza i tratti in questione non presenta al momento particolare valenza naturalistica per effetto, come si è detto, della attuale gestione delle sponde che vengono mantenute erbose e per la qualità delle acque che risulta spesso scarsa. La vegetazione acquatica presenta in certi tratti raggruppamenti di *Potamogeton*, mentre la vegetazione ripariale è costituita prevalentemente dalle più comuni erbe nitrofile e nei tratti meno disturbati da *Phragmites australis*, *Arundo donax*, *Sparganium erectum*, *Typha latifolia* e *Poligonum amphibium*;

Aree protette ed ecosistemi

- non sono previste interazioni con l’ambiente marino e l’area Natura 2000 più vicina riguarda lo specchio acqueo antistante Terracina (dunque anche in corrispondenza della foce del Portatore), che vede la presenza del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato “Fondali tra Capo Circeo e Terracina” Codice sito IT6000013, distante comunque diversi Km. Nei fondali del Sic sono presenti 1459 ettari di Posidonia Oceanica, 7 ettari di habitat con *Cymodocea Nodosa* ed è presente la *Pinna Nobilis* specie protetta dalla direttiva Habitat. I Proponenti evidenziano che “la presenza di piccole imbarcazioni che sono ormeggiate nel tratto di Canale in concessione, di cui si chiede il rinnovo, non incidono in alcun modo sui fondali marini, al di sopra dei quali transitano comunemente traghetti, pescherecci, aliscafi e imbarcazioni di stazza notevolmente superiore. Le piccole imbarcazioni che trovano ormeggio non sono in alcun modo adibite alla pesca a strascico, né avranno ancora tali da interferire con i prati di posidonia, al contrario, i concessionari sensibilizzano i proprietari delle imbarcazioni circa le risorse naturali presenti nelle aree circostanti che devono essere salvaguardate”;

Flora, fauna e territorio circostante

- nell’area di progetto o in aree limitrofe non ci sono zone/aree sensibili dal punto di vista ecologico, quali ad esempio aree utilizzate da specie di fauna o di flora protette. Le risorse naturali presenti sono quelle legate alle aree circostanti poste sul lato opposto della carreggiata rispetto al pontile, che sono destinate a “zone agricole” secondo PRG. Le aree sul lato opposto, oltre che vedere la presenza di attività commerciali, sono destinate ad attrezzature turistico-sociali. Le aree limitrofe non sono in alcun modo interessate dall’occupazione dello specchio acqueo e dalla presenza dei pontili. Uno studio della Provincia di Latina del 2009 denominato “Intervento di riqualificazione dei canali di bonifica della pianura pontina” riassume le principali specie animali e vegetali presenti in generale nei canali. A proposito della fauna, in questo studio si legge che “tra la fauna ittica autoctona e di un certo interesse conservazionistico, Zerunian & Leone (1996) riportano per il canale Portatore (che nasce dalla confluenza tra i Fiumi Ufente e Amaseno) la presenza dell’anguilla (*Anguilla anguilla*), della tinca (*Tinca tinca*) e della rovello (*Rutilus rubilio*), anche se quest’ultime due con una distribuzione irregolare.”;

Paesaggio

- come evidenziato nella tavola riportata nello Studio, che contempla P.T.P.R., P.A.I., Vincolo idrogeologico e aree protette, l'area non è sottoposta ad alcun regime vincolistico (con la sola eccezione della classificazione del reticolo idrografico assoggettato al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino). Non sono previste opere che possano interferire con il paesaggio, se non il pontile già realizzato che va a regolamentare preesistenti situazioni di ormeggio abusivo (come testimoniato da una foto allegata, risalente al 2009), ovvero precedentemente al rilascio delle concessioni in essere per le quali si richiede il rinnovo. Non sono previste opere che possano interferire anche con i beni materiali ed il patrimonio culturale, né l'eventuale ormeggio potrà interferire con gli stessi;

Effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità

- Lo Studio riporta alcune considerazioni legate ai possibili effetti derivanti in particolare da eventi meteorici o eventi di piena, anche straordinari, che possano causare danni a cose o persone per effetto della piena. Tale possibile impatto è già stato valutato dal Consorzio di bonifica e dagli uffici del PAI, ed è quello legato a possibili esondazioni, tali da coinvolgere le imbarcazioni ormeggiate. Naturalmente si dovrà avere la necessaria attenzione agli ormeggi ed alla manutenzione degli stessi. L'intensità della possibile esondazione non è legata alla presenza delle imbarcazioni e del pontile in legno, anche qualora fossero gli ormeggi a cedere, non si tratterebbe di eventi intensi o complessi, ma di eventi che potrebbero cagionare danni da urto comunque di lieve entità visto le dimensioni delle imbarcazioni e reversibili;

Effetti cumulativi e mitigazioni

- essendo le opere relative all'area in concessione di modestissima entità (ormeggi e pontili in legno), rispetto ad altre presenti in aree vicine (lungo il fiume Sisto e nel Porto di Terracina) di ben maggiori dimensioni, non si rilevano effetti di cumulo;
- come dichiarato dal Proponente concessionario, lo stesso all'atto della firma dei rispettivi atti "disciplinari per la concessione di pertinenze idrauliche" si è impegnato a: *"effettuare, in corrispondenza dell'esercizio della concessione, tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare l'integrità e le caratteristiche del bene demaniale concesso"*; *"provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione, alla sorveglianza e a quanto altro risultasse indispensabile e necessario per assicurare l'efficienza e l'integrità dell'area in concessione e quella demaniale limitrofa ..."*;

TENUTO CONTO delle seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.19, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, da parte delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati;

TENUTO CONTO in particolare che il Ministero della Cultura non rileva elementi di potenziale impatto in riferimento ai profili di propria competenza, come emerge dal parere della Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura del 2/04/2021 prot. MIC_DG-ABAP_SERV V|06/04/2021|0011224-P|34.28.07/8.3.1/2019, acquisito al prot. n. MATTM. 0037623 del 13.04.2021, nel quale:

- si riporta la nota della Soprintendenza prot. n. 2463 del 1/04/2021 che ritiene di "poter proporre l'esclusione dal procedimento di VIA per il rinnovo in oggetto", in quanto: *"gli interventi non comportano, o lo fanno solo in minima parte, cambiamenti nell'orografia naturale dei luoghi"*; *"non sono contemplati lavori per il rinnovo delle concessioni"*; *"non*

risultano nelle vicinanze beni architettonici o archeologici vincolati, resti di natura archeologica o emergenze in genere che potrebbero essere compromesse dalle opere in parola”; “gli interventi sul canale...appaiono migliorativi dello stato dei luoghi ante operam”, in quanto la manutenzione dei tratti dati in concessione ne garantiscono il decoro, evitando anche l’insorgere di situazioni degradanti di ormeggio disordinato, o peggio ancora di abbandono; essendo il Canale Mortacino interessato da altre concessioni che lo impegnano per altri tratti, “la valutazione di eventuali effetti cumulativi in questo caso risulta positiva in quanto il canale viene mantenuto in stato di decoro”;

- *si ritiene di “non rilevare nel progetto in questione elementi di potenziale impatto, in riferimento ai profili di propria competenza, tali da richiedere l’assoggettamento a VIA dello stesso”;*

VALUTATO il progetto e CONSIDERATA tutta la documentazione presentata e considerate le risultanze dell’istruttoria, e in particolare che:

- l’istanza presentata è relativa a rinnovo di concessione esistente per l’occupazione di porzioni di specchio acqueo e delle relative sponde con pontile in legno già esistente, costituito da palizzate infisse nel terreno e passerelle pedonali di larghezza pari a un metro, senza realizzazione di ulteriori opere;
- le opere già realizzate (ormeggi e pontili) appaiono di miglioramento rispetto alla situazione preesistente, consentendo ormeggi a piccole imbarcazioni in modo ordinato e non modificativo delle condizioni ambientali dell’area né per l’aspetto morfologico paesaggistico; pertanto, il rinnovo non comporterà impatti significati, diretti o indiretti;
- dall’esame degli strumenti di pianificazione di livello regionale, provinciale e comunale non emergono elementi ostativi all’accoglimento della domanda di nuova concessione dell’area in questione lungo il Canale Mortacino;
- l’unico potenziale impatto considerabile, peraltro già valutato dal Consorzio di Bonifica e dagli Uffici del PAI, è quello legato al verificarsi di calamità naturali che possano portare ad esondazioni e coinvolgere le imbarcazioni ormeggiate. Il Concessionario dichiara nello Studio preliminare ambientale di mettere in atto le dovute cautele e misure preventive atte a minimizzare le conseguenze di tale eventualità (per esempio, attraverso una costante e attenta manutenzione degli ormeggi);
- la presenza di un impatto positivo dal punto di vista della possibilità di una fruizione più ordinata e controllata del Canale Mortacino, con attività di costante cura e manutenzione delle sue sponde, oltre che di sorveglianza, pure in relazione alla presenza di esercizi commerciali anche di tipo ricettivo nelle vicinanze
- rimane obbligo del concessionario provvedere alla corretta raccolta dei rifiuti prodotti nell’ambito delle aree in concessione, installando contenitori per rifiuti lungo le aree spondali, nonché garantire condizioni di sicurezza in caso di eventi meteorici particolarmente avversi o calamitosi;

la Sottocommissione VIA

ACCERTA

per le ragioni in premessa indicate e sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento,

che il progetto non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla